



Ministero della Salute

Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione
Ufficio 2

Via Giorgio Ribotta 5- 00144 Roma

Ministero della Salute

DGISAN

0066401-P-22/11/2019



360301428

Allegati: 2

Servizi veterinari delle Regioni Lombardia,
Friuli Venezia Giulia, Umbria ed Emilia
Romagna

p.c. Servizi Veterinari della Regione Veneto.

Associazioni di categoria settore carni
LORO SEDI

OGGETTO: Esportazione di prodotti a base di carne suina verso la Repubblica Popolare Cinese

Si fa seguito alla nota della scrivente Direzione Generale inoltrata in data 18/11/2019 con protocollo DGISAN 65722 con la quale è stato trasmesso ai Servizi veterinari interessati dai nuovi inserimenti, il nuovo elenco di aziende italiane abilitate ad esportare verso la Cina.

In merito al suddetto elenco si pregano i Servizi Veterinari di verificare se effettivamente gli stabilimenti italiani sono stati correttamente inseriti nelle categorie di prodotto per le quali avevano presentato domanda di abilitazione. Eventuali richieste di modifica potranno essere segnalate agli indirizzi email dei referenti del procedimento.

Al riguardo è possibile segnalare che per gli impianti riportati nella tabella qui di seguito sono state rilevate le seguenti discrepanze rispetto alla domanda che era stata presentata.

Nr di registrazione dello stabilimento	Prodotto mancante in lista	Prodotto in eccesso
CE IT 202 L	Prosciutto arrosto	
CE IT 368 L	Roasted pork loin	Salsiccia di maiale affumicata
	Cotechino	
CE IT 645 L	Norciacotto high quality cooked ham with spices	
	Mortadella	
	Prosciutto crudo di Norcia	

Per evitare che i prodotti delle aziende vengano bloccati presso le dogane cinesi, in considerazione delle ultime segnalazioni pervenute all'Ufficio 2 DGISAN, si ritiene opportuno segnalare la necessità di riportare sia nei documenti commerciali che in quelli sanitari le specifiche di prodotto per i quali gli stabilimenti risultano abilitati così come vengono descritte nella tabella Excel allegata.

Infine, in relazione alle richieste di chiarimento pervenute alla scrivente Direzione generale in merito alla possibilità di poter esportare i prodotti già in fase di lavorazione negli stabilimenti, si rappresenta che non sono stati riscontrati riferimenti specifici sul protocollo firmato dalle parti.


Si ritiene pertanto che potranno essere considerate idonee all'export Cina quelle partite lavorate con materia prima che è stata introdotta successivamente alla data 22/11/2018 (Data di comunicazione di chiusura delle non conformità alle autorità cinesi inviata con protocollo DGISAN 44219 del 22/11/2018) purché sia possibile dimostrare che sia la materia prima che i processi di lavorazione rispondano ai requisiti sanitari concordati dalle parti e riportate nel protocollo firmato del 2004.

Si chiede ai Servizi Veterinari di voler cortesemente informare di quanto sopra ed allegato le aziende interessate.

Cordiali Saluti

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'UFFICIO 2

Dr. Pietro Noè



Referente/Responsabile del procedimento:

Dr. Donato Giganti
Dirigente professionalità sanitarie
Tel. 06 5994 6117
Email: d.giganti@sanita.it

Dr.ssa Anna Beatrice Ciorba
Dirigente professionalità sanitarie
Tel. 06 5994 6937
Email: ab.ciorba@sanita.it

PROTOCOLLO TRA IL MINISTERO DELLA SALUTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA E L'AMMINISTRAZIONE GENERALE PER LA SUPERVISIONE DELLA QUALITA', L'ISPEZIONE LA QUARANTENA DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE SUI REQUISITI SANITARI DA APPLICARE ALLE CARNI SUINE STAGIONATE DESTINATE ALL'ESPORTAZIONE DALLA REPUBBLICA ITALIANA VERSO LA REPUBBLICA POPOLARE CINESE

Il Ministero della Salute della Repubblica Italiana e l'Amministrazione Generale per la Supervisione della Qualità, l'Ispezione e per la Quarantena della Repubblica Popolare Cinese (AQSIQ) (di seguito definite "le parti"), a seguito di negoziati amichevoli, hanno concordato i seguenti requisiti sanitari per le carni suine destinate all'esportazione dall'Italia verso la Cina:

Articolo 1

La Direzione Generale della Sanità Veterinaria e degli Alimenti (DGSVA) del Ministero della Salute italiano sarà responsabile dell'ispezione sulle carni suine destinate all'esportazione verso la Cina e dell'emissione del relativo certificato sanitario.

Articolo 2

La DGSVA fornirà all' AQSIQ le norme gestionali relative agli impianti di macellazione e di trasformazione, i metodi ispettivi e analitici, le procedure così come le norme per le carni suine stagionate esportate, un campione del bollo ufficiale, le firme dei veterinari autorizzati all'emissione della certificazione sanitaria. La DGSVA fornirà all' AQSIQ il sistema di prevenzione e di controllo relativo alle malattie di cui agli articoli 3 e 4, e fornirà all' AQSIQ il bollettino delle epizootie, nonché il programma italiano sul controllo ed il monitoraggio dei residui e la relativa attuazione annuale, etc.

L'AQSIQ sarà informata di qualsiasi modifica e cambiamento di uno qualsiasi dei documenti succitati se possibile almeno un mese prima dell'entrata in vigore dei cambiamenti.

Articolo 3

La Parte italiana conferma ufficialmente che il suo territorio è indenne da afta epizootica, peste bovina, peste suina classica (esclusa la Sardegna) e peste suina africana (esclusa la Sardegna) e da morbo di Teschen.

La parte italiana conferma che le zone in cui sono situati tutti gli stabilimenti che producono carni suine stagionate destinate all'esportazione verso la Cina sono indenni da malattia vescicolare del suino.

Inoltre, la DGSVA dichiara di attuare annualmente dei programmi per l'eradicazione ed il monitoraggio della malattia vescicolare del suino, peste suina africana e peste suina classica.

Articolo 4

Il suino macellato per la produzione di carne suina stagionata esportata verso la Repubblica Popolare Cinese dovrà:

- a) Essere nato, allevato e macellato in Italia;
- b) Provenire da allevamenti in cui almeno negli ultimi sei (6) mesi non si siano manifestati episodi di carbonchio, brucellosi, tubercolosi, malattia di Aujeszky, gastroenterite trasmissibile e trichinellosi;
- c) Provenire da allevamenti in cui almeno negli ultimi sei (6) mesi non si siano manifestati segni clinici di sindrome riproduttiva e respiratoria del suino (PRRS); e
- d) Provenire da allevamenti in cui non sia stata stabilita alcuna zona di restrizione o di sorveglianza a causa di malattie del suino soggette a denuncia obbligatoria, in conformità con le norme dell'OIE.

Articolo 5

Gli impianti di macellazione e di trasformazione per l'esportazione di carni suine verso la Repubblica Popolare Cinese dovranno soddisfare i requisiti di sanità veterinaria e pubblica previste dalla legislazione e dalle normative italiane e cinesi. La registrazione viene gestita secondo le Normative per l'Amministrazione della Registrazione degli Stabilimenti Alimentari Esteri destinati alle Importazioni nella Repubblica Popolare Cinese mediante l'Amministrazione per la Certificazione ed l'Accreditamento della Repubblica Popolare Cinese (CNCA). I prodotti provenienti da stabilimenti di produzione che non abbiano ottenuto la registrazione della CNCA non devono essere importati nella Repubblica Popolare Cinese.

Articolo 6

Il veterinario ufficiale avrà i seguenti compiti:

- a) Ispezionare ante-mortem e post-mortem i suini da cui è stata ottenuta la carne suina stagionata destinata all'esportazione, in conformità con le relative legislazioni e normative italiane e cinesi;
- b) Certificare che i suini macellati siano sani, non presentino sintomi clinici di malattie infettive, non presentino lesioni sulla carcassa e nelle interiora.
- c) Certificare che il livello di residuo di farmaci veterinari, pesticidi, metalli pesanti, articoli tossici e pericolosi contenuti nel prodotto sia inferiore al limite stabilito tra l'UE e la Cina.
- d) Certificare che i prodotti siano esenti da contaminazione di agenti patogeni in conformità con la legislazione italiana e cinese.

e) Certificare che l'igiene e la sicurezza del prodotto siano idonee al consumo umano.

Articolo 7

Gli impianti di macellazione e di trasformazione destinati all'esportazione di carne suina stagionata verso la Repubblica Popolare Cinese, nel macellare suini la cui carne è destinata all'esportazione verso la Repubblica Popolare cinese, non macelleranno suini non conformi allo stesso tempo ai requisiti di cui agli articoli 4 e 6 del presente protocollo. All'interno di una cella frigorifera dovrà essere disponibile un'area dedicata al fine di conservare la carne suina stagionata destinata all'esportazione verso la Repubblica Popolare Cinese.

Articolo 8

La carne suina stagionata destinata all'esportazione dovrà essere confezionata in materiali per il confezionamento nuovi e rispondenti alle norme igieniche internazionali. Sulla confezione dovranno essere riportati, sia in italiano che in cinese, i nomi, peso del prodotto, nome del produttore e relativo numero di registrazione, condizioni di deposito, data di produzione. La superficie della confezione dovrà riportare l'indicazione di aver superato l'ispezione e la quarantena, e l'approvazione dell' AQSIQ.

Articolo 9

Durante il deposito ed il trasporto la carne suina destinata all'esportazione verso la Repubblica Popolare Cinese dovrà rispettare i requisiti igienici veterinari, e dovrà essere evitato che venga contaminata da sostanze tossiche e nocive. Il processo di deposito e di trasporto dovrà essere condotto in condizioni di temperatura idonee ai prodotti.

Dopo essere stato riempito con i prodotti, il container dovrà essere sigillato sotto la supervisione del veterinario ufficiale italiano. Il numero di sigillo dovrà essere riportato nel certificato sanitario. La confezione dei prodotti non può essere disimballata e cambiata durante il trasporto.

Articolo 10

Ogni container di carne suina stagionata destinata all'esportazione verso la Repubblica Popolare Cinese dovrà essere accompagnato da un certificato veterinario sanitario in originale, contenente l'affermazione che la partita è conforme alla legislazione ed alla normativa italiana relativa alla sanità veterinaria e pubblica nonché al presente protocollo.

Il certificato sanitario dovrà essere redatto in italiano ed in cinese, e la relativa formulazione e contenuto dovranno essere concordate da entrambe le parti.

Articolo 11

Nel caso in cui in Italia si verificano casi di una o più delle malattie infettive e contagiose di cui all'articolo 3 del presente protocollo ed una crisi di diffusione, la DGSVA dovrà informarne immediatamente l' AQSIQ, fornire informazioni dettagliate relativamente al verificarsi della/e malattia/e e della crisi di diffusione, e interrompere le esportazioni di carne suina stagionata verso la Repubblica Popolare Cinese. Nel momento in cui la/e malattia/e sia/siano stata/e eliminata/e completamente o la crisi di diffusione sia terminata e se l'esportazione dei prodotti deve essere ripresa, la DGSVA preventivamente dovrà consultare l' AQSIQ per la relativa approvazione.

Articolo 12

Nel presente protocollo per carne suina stagionata si intende carne suina disossata che sia stata trasformata per almeno 313 giorni con procedure simili a quelle adottate per il prosciutto di Parma.

Articolo 13


Su accordo di entrambe le parti il presente protocollo può essere modificato.

Articolo 14


Il presente protocollo entrerà in vigore al momento della firma.

Articolo 15

Il presente protocollo viene firmato a Pechino, il 6 dicembre 2004, e redatto in due copie in Italiano, Cinese ed Inglese, le tre versioni facenti ugualmente fede.



Per il Ministero della Salute della
Repubblica Italiana



Per l'Amministrazione Generale per la
Supervisione della Qualità, per
l'Ispezione e la Quarantena della
Repubblica Popolare Cinese (AQSIQ)

符合评估审查要求的国家或地区输华肉类产品名单

Elenco dei

prodotti a base di carne esportati in Cina da Paesi o regioni che soddisfano i requisiti

国家 Paese	议定书签署时间 Data di firma del protocollo	产品大类 Tipo di prodotto	品名 Nome del prodotto	注册企业 Stabilimento registrato	状态
	2013/12/5	热处理猪肉 (所有注册企业输华热处理去骨猪肉产 品中心温度应达70°C, 30分钟) Carne trattata termicamente (I prodotti a base di carne suina devono essere dissossarli e trattarli termicamente raggiungendo al centro del prodotto i 70 ° C per 30 minuti)	热处理去骨猪肉 Carne suina trattata termicamente disossata	CE IT 169L、CE IT363L、757L、1125L、1143L (加工)	
			摩泰台拉香肠 Mortadella	IT D321 M CE、CE IT D627X、CE IT 202 L (加工)	
			熟火腿 Prosciutto cotto	CE IT 648 L、CE IT 645 L、CE IT 202 L、IT 368L CE (加工)	
			烤火腿 Prosciutto arrosto	CE IT 645 L (加工)	
			松露熟火腿 Prosciutto cotto al tartufo	CE IT 645 L (加工)	
			熟猪肩 Spalla cotta	IT 368L CE (加工)	
			熏猪肉香肠 Salsiccia di maiale affumicata	IT 368L CE (加工)	
			含猪皮香肠 Zampone	IT 368L CE (加工)	
			法兰克福香肠 Salsiccia Frankfurter	IT 368L CE (加工)	
意大利 Italia	2013/12/5	去骨腌制猪肉 (腌制猪肉生产加工临时注册企业的注 册腌制去骨产品需加施经认可的原产地 保护命名产品 (DOP) 标识) Carne suina stagionata (I prodotti a	帕尔玛火腿 Prosciutto di Parma	CE IT 100L、CE IT 335L、CE IT 713L、 CE IT 1157L、CE IT 25L、CE IT 90L、 CE IT 153L、CE IT 167L、CE IT 212L、 CE IT 282L、CE IT 299L、CE IT 316L、 CE IT 412L、CE IT 480L、CE IT 498L、 CE IT 513L、CE IT 514L、CE IT 515L、 CE IT 550L、CE IT 586L、CE IT 669L、 CE IT 702L、CE IT 714L、CE IT 736L、 CE IT 758L、CE IT 670 L、CE IT 2050 L、(加工)	

	base di carne suina stagionata devono essere disossati e avere la certificazione DOP)	圣达涅火腿 Prosciutto San Daniele	CE IT 168L、CE IT 205L、CE IT 442L、 CE IT880 L、CE IT 770L、CE IT 151L、 CE IT Y6L19、CE IT 649 L (加工)
2019/3/23	冷冻猪产品 Prodotti a base di carne suina congelata	冷冻猪肉(去骨) Carne suina congelata disossata	CE IT 92L (屠宰、分割、冷藏)、CE IT 207 M (屠宰、分割、冷藏)、CE IT 304 M (屠宰、分割、冷藏)、CE IT 312 M (屠宰、分割、冷藏)、CE IT 361M (屠宰、分割、冷藏)、CE IT 404 M (屠宰、分割、冷藏)、CE IT 544 M (屠宰、分割、冷藏)、CE IT 643 M (屠宰、分割、冷藏)、CE IT 791 M (屠宰、分割、冷藏)
		冷冻未炼制猪脂肪(食用, 不包括内脏脂肪) Strutto di maiale non raffinato surgelato (solo grasso corporeo, no grasso viscerale)	
		冷冻猪蹄(全蹄) Stinco di maiale congelato	
		其他猪杂碎(冷冻猪脚圈) Zampette di maiale congelate	CE IT 207 M (屠宰、分割、冷藏)、CE IT 304 M (屠宰、分割、冷藏)、CE IT 312 M (屠宰、分割、冷藏)、CE IT 361M (屠宰、分割、冷藏)、CE IT 404 M (屠宰、分割、冷藏)、CE IT 544 M (屠宰、分割、冷藏)、CE IT 643 M (屠宰、分割、冷藏)、CE IT 791 M (屠宰、分割、冷藏)
		其他猪杂碎(冷冻猪皮) Pelle di maiale congelata	
		其他猪杂碎(冷冻猪尾) Coda di maiale congelata	
		其他猪杂碎(冷冻猪软骨) Cartilagini di maiale congelate	